



TRIBUNALE DI CREMONA

- decreto ex art. 47 CCI -

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente estensore
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott. Daniele Moro	Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo promosso da:

OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO SAS, C.F. 01120640196, assistita dall'avv. ANDREA DACONTO;

considerato che con ricorso depositato in data 23.09.2024, la società OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO SAS ha proposto istanza di fissazione del termine per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, cui è seguito, nei termini stabiliti dal Tribunale e prorogati con decreto del 18.12.2024, il deposito tempestivo della proposta e del piano, accompagnato infine dalle modifiche e chiarimenti richiesti con il provvedimento collegiale del 26.03.2025;

acquisito il parere del Commissario giudiziale prescritto dall'art. 47, comma 1, CCI;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità indiretta (essendo stato già stipulato un contratto di affitto d'azienda con successiva offerta d'acquisto finalizzati proprio alla ammissione alla procedura di risoluzione della crisi prescelto dalla società debitrice), con apporto di finanza esterna e liquidazione di alcuni beni non funzionali alla continuità;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCI, trovandosi la società in stato di crisi, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCI, aggiornata, alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCI ed alle certificazioni relative ai debiti tributari aggiornate al 3.03.2025;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCI, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, nonché infine anche con riguardo alla proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, ai sensi dell'art. 88 CCI;

ritenuto che il piano risulta conforme alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCI;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCI, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede la formazione di tre classi di credito, con relative previsioni di soddisfacimento e pagamento così strutturati, oltre al 100% dei crediti prededucibili e dei costi di procedura:

CLASSE 1) 22% dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, c.c.;

CLASSE 2) 20% dei crediti dell'Erario ed Enti pubblici previdenziali e assicurativi (INPS/INAIL/MCC laddove venga escussa la relativa garanzia);

CLASSE 3) 15% dei crediti chirografari *ab origine*;

che, quanto ai tempi di pagamento, si ipotizza un lasso temporale di cinque anni per completare i pagamenti previsti nel piano e nella proposta, tenendo conto sia della durata dell'affitto d'azienda poi finalizzato alla sua cessione (con i relativi flussi finanziari a cadenza mensile sino alla scadenza del contratto d'affitto e definitiva cessione), sia del particolare meccanismo previsto per la iniezione di finanza esterna (vendita di bene immobile di proprietà di altra società partecipata da alcuni dei soci, con vincolo di destinazione delle somme acquisite, fino alla concorrenza di quanto necessario per raggiungere le percentuali di soddisfazione promesse);

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui agli artt. 84, comma 6, e 85 CCI, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse, e tenuto conto del valore di liquidazione quale parametro legislativo importo in concordati come quello in oggetto;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché vista la proposta di soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, anche ai fini della conservazione dei valori aziendali e dei posti di lavoro;

visti gli artt. 47 ss. e 84 e ss. CCI;

P.Q.M.

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **OFFICINE ISOTERMICHE FRIGORIFERE DEI F.LLI GRAZIOLI GIANMARCO E STEFANO SAS (C.F. 01120640196)**, con sede in Via Industriale, 9 - Monte Cremasco;

b) nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Andrea Milesi;

c) conferma il Commissario giudiziale nella persona del dott. SERGIO FERRARI;

d) stabilisce la **data iniziale del 17.07.2025 e la data finale del 27.08.2025** per l'espressione del voto dei creditori, da effettuarsi a mezzo PEC all'indirizzo dedicato alla procedura che il Commissario comunicherà secondo le indicazioni di cui al punto seguente;

e) fissa termine di giorni 20 per la comunicazione del piano e del presente provvedimento ai creditori, a cura del Commissario giudiziale, mediante avviso contenente i requisiti di cui all'art. 104, comma 2, CCI;

f) fissa il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della ulteriore somma di € 20.000,00 pari (sommato a quanto già depositato nella fase "prenotativa") circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, almeno sino alla fase di omologa, esclusa quella esecutiva. La somma dovrà essere versata sul c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario giudiziale, già aperto nella fase in bianco e su cui già è confluito il primo versamento a titolo di fondo spese;

g) ordina la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

h) ordina la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della Cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCI;

i) onera parte debitrice di depositare ogni 30 giorni una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e su altre eventuali circostanze rilevanti ai fini della corretta informazione del Commissario e del ceto creditorio.

Cremona, nella Camera di consiglio del 17/04/2025

Il Presidente estensore
dott. Andrea Milesi